

Azione Cattolica italiana

Diocesi di Treviso

ATTO NORMATIVO DIOCESANO

(Bozza revisione Atto normativo approvata dal Consiglio
diocesano – gennaio 2026)

CAPITOLO PRIMO

L’Azione Cattolica Italiana della Diocesi di Treviso

ART. _1_ L’ATTO NORMATIVO

1. Il presente atto normativo diocesano, redatto ai sensi dell’art. 21, c. 1 dello Statuto dell’Azione Cattolica Italiana, rappresenta l’adesione dell’Associazione diocesana di Treviso all’unica Associazione nazionale e il suo radicamento nella Chiesa locale. Da qui derivano le sue caratteristiche storiche e culturali, le scelte formative, normative e organizzative.
2. L’elaborazione dell’Atto normativo è occasione di riflessione e approfondimento dell’identità dell’Associazione e, pertanto, se ne suggerisce il periodico riesame.

ART. _2_ L’ASSOCIAZIONE DIOCESANA

1. L’Azione Cattolica Italiana della diocesi di Treviso ha la propria sede in via Longhin, 7 a Treviso, è rappresentata dal **Presidente diocesano**, nominato secondo i modi previsti dallo Statuto e dal Regolamento nazionale e dal presente Atto normativo, sia in ambito ecclesiale, sia in ambito civile, anche per gli effetti giuridici.
2. L’Azione Cattolica è rappresentata dal **Presidente diocesano**, o da un suo delegato, negli organismi diocesani (Consiglio pastorale diocesano e Consulta diocesana delle aggregazioni laicali e relativa segreteria); collabora con gli uffici della pastorale diocesana, **operando sempre più in una prospettiva sussidiaria, sinodale e missionaria**; nomina due componenti di diritto nel Consiglio di Amministrazione dell’Opera S. Pio X; **aderisce al Coordinamento provinciale delle associazioni di volontariato**.

ART. _3_ LE RADICI DELL’AZIONE CATTOLICA A TREVISO

1. Nata storicamente con il movimento dei Circoli della Gioventù Cattolica Italiana dopo il 1886, l’Azione Cattolica di Treviso ha annoverato tra i suoi aderenti figure significative per la loro esemplarità di vita cristiana, capaci di coniugare spiritualità, cultura e impegno sociale. Questa feconda unità spirituale ha permesso all’Associazione di promuovere iniziative d’avanguardia: dalle opere caritative al credito rurale, dall’impulso alla cooperazione fino alla resistenza al fascismo e alla costruzione dell’Italia democratica. Molte di queste intuizioni trevigiane sono diventate, nel secolo scorso, un patrimonio condiviso dalla Chiesa locale e nazionale. **Tra queste figure emerge la testimonianza credente del beato Giuseppe Toniolo, la cui memoria liturgica il 4 settembre diventa occasione per rinnovare la chiamata alla santità da parte dei laici e per stimolare l’impegno sociale e politico dei fedeli laici animati dalla Dottrina sociale della Chiesa.**
2. Dopo il Concilio Vaticano II e lo Statuto del 1969, l’Azione Cattolica a Treviso ha caratterizzato la propria presenza adeguando nel tempo la struttura organizzativa, e anche la proposta formativa, alla scelta religiosa, alla scelta pastorale e alle mutate condizioni sociali ed ecclesiali, oltre che alle determinazioni maturate nella Chiesa locale, in particolare la pastorale promossa dagli uffici diocesani.
3. L’Azione Cattolica della diocesi di San Liberale - cristiano laico e difensore della fede - affonda le proprie radici in una storia robusta e vitale. È il frutto del cammino di tanti laici, **uomini e donne** che, al fianco di vescovi e sacerdoti, hanno speso la propria vita con coraggio e creatività. Persone capaci di affrontare le difficoltà e di intraprendere con audacia strade inesplorate per restare fedeli al proprio tempo, senza mai cedere alla tiepidezza o alla rassegnazione. Un’eredità che rappresenta un patrimonio prezioso per

l'Associazione e per l'intera Chiesa di Treviso.

ART. 4_ I TRATTI DISTINTIVI

1. In armonia con quanto previsto dallo Statuto (art. 11, c. 4), l'Azione Cattolica diocesana di Treviso fa propria la missione della Chiesa locale, collaborando ad essa e offrendo la propria disponibilità, stabile e non episodica, alla sua azione pastorale e secondo le particolari consegne del Vescovo.
2. In particolare, l'Azione Cattolica nella Chiesa di Treviso, alla luce della sua storia centenaria e dell'esperienza spirituale che la arricchisce, specifica le seguenti scelte:

a) La cura della vita spirituale

In continuità con il cammino degli ultimi decenni, l'Azione Cattolica diocesana si impegna a porre al centro della sua proposta la cura della vita spirituale, intesa come l'intera esistenza del battezzato mossa dallo Spirito Santo. Nei percorsi di formazione permanente, l'Associazione garantisce lo spazio e favorisce le condizioni per un'esperienza spirituale che sia, nella sua originalità e radicalità, alimentata costantemente dall'ascolto della Parola di Dio, dalla vita sacramentale e dalla dimensione comunitaria.

b) La formazione permanente

Fedele al carisma formativo dell'Azione Cattolica, l'Associazione diocesana investe molteplici energie negli itinerari formativi, proposti anche ai non associati, finalizzati alla crescita integrale della persona, attenti alle diverse età, maturità, sensibilità.

Particolare attenzione continuerà ad avere la formazione degli educatori dei ragazzi e dei giovanissimi e l'accompagnamento dei giovani nelle tappe significative del proprio cammino di fede, come il tempo del fidanzamento e i primi anni di matrimonio, e nel sostenere la crescita della famiglia.

Nella dedizione alla formazione permanente di tutti gli associati (ragazzi, giovani, adulti, anziani, famiglie, ...), un ruolo significativo avrà la «formazione dei responsabili associativi», sia a livello diocesano, come a livello **vicariate territoriale**.

c) La dimensione vocazionale della vita battesimale

La formazione proposta dall'Azione Cattolica è orientata alla conversione e alla conformazione dell'intera esistenza a Cristo, in risposta alla sua chiamata. Con la convinzione che ogni persona debba essere sostenuta nello scoprire e accogliere la propria originale «vocazione», l'Associazione cura con dedizione la dimensione vocazionale della vita battesimale: accompagna i più giovani nel riconoscerla e nel rispondervi con generosità, e sostiene gli adulti nel viverla con fedeltà e pienezza in ogni stato di vita.

d) L'impegno e la sensibilità socio-politica

L'Azione Cattolica di Treviso si inserisce in una solida tradizione di laicato attivo e propositivo in ambito sociale, culturale e politico. I laici di Azione Cattolica rinnovano la volontà di testimoniare la propria adesione al Vangelo - vera novità della storia e fonte di salvezza - nei luoghi della quotidianità: dalla famiglia alla scuola, dall'università al mondo del lavoro, fino al tempo libero e alle relazioni.

È fondamentale per ogni aderente coltivare la consapevolezza di operare nel mondo per animare cristianamente la cultura e la società, tendendo costantemente al bene comune, alla pace, alla giustizia e alla solidarietà.

Per questo motivo, l’Azione Cattolica integra i temi socio-politici nei propri percorsi formativi, offrendo strumenti di riflessione e accompagnamento a chi è impegnato nelle istituzioni. L’Associazione promuove, inoltre, momenti di confronto sull’attualità e collabora attivamente con gli uffici diocesani, con i movimenti ecclesiali e con le istituzioni civili per realizzare itinerari formativi specifici, volti a sostenere un impegno civile consapevole.

e) La radicalità nel territorio

Il radicamento diocesano è un tratto distintivo dell’Azione Cattolica di Treviso, che ne esprime la profonda identità ecclesiale attraverso la parrocchia, da sempre luogo naturale della nostra vita associativa. Come sottolineato nell’avvio delle «Collaborazioni pastorali», la parrocchia resta lo spazio privilegiato per la cura delle relazioni; qui, i laici di Azione Cattolica si impegnano affinché la Comunità cresca e si alimenti alla mensa dell’Eucaristia, mostrandosi accogliente verso ogni persona e famiglia.

È impegno prioritario dell’intera Associazione diocesana fare proprio il cammino delle «Collaborazioni pastorali», che la Chiesa diocesana sta percorrendo per sostenere la vita di fede delle Comunità parrocchiali, abbracciando uno stile sinodale fondato sul discernimento spirituale e sulla conversione missionaria.

Ogni anno, il 27 aprile, l’Associazione diocesana si impegna a celebrare e sostenere il culto e la devozione verso il patrono della Diocesi san Liberale.

f) La vita associativa: unitarietà e democrazia

La vita associativa è l’elemento essenziale per realizzare processi formativi solidi e sostenere l’impegno personale. Oltre ad essere un efficace antidoto all’individualismo e alle derive del *leader* unico, essa costituisce un’autentica testimonianza di uno stile sinodale di vivere le esigenze del Vangelo.

La vita associativa si configura come una vera palestra di democrazia e responsabilità civile, fondata sulla piena e continua partecipazione di ogni aderente. L’unitarietà dell’Associazione, vissuta come appello alla comunione ecclesiale, si esprime a più livelli: comunione tra associazioni parrocchiali o interparrocchiali e Associazione diocesana; comunione tra generazioni; nella corresponsabilità associativa.

L’8 dicembre, solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, l’Azione Cattolica della Diocesi di Treviso ripropone annualmente a tutti gli aderenti il senso, il valore e le responsabilità connessi alla propria adesione, sostenendo e incoraggiando la celebrazione della giornata dell’adesione nel territorio e in Diocesi, con iniziative che la preparino adeguatamente.

CAPITOLO SECONDO

Adesione e partecipazione all’Azione Cattolica Italiana della Diocesi di Treviso

ART. 5_ L’ADESIONE

1. La richiesta di adesione all’«Azione Cattolica Italiana - Diocesi di Treviso» è una scelta libera e personale, in risposta alla chiamata a maturare e vivere la propria vocazione alla santità da laici associati, nella Chiesa diocesana. Presuppone la condivisione delle finalità dell’Azione Cattolica Italiana, richiede l’impegno a partecipare ai momenti di vita associativa, in particolare a quelli formativi e di espressione democratica.
2. Si aderisce all’Azione Cattolica diocesana attraverso le associazioni parrocchiali, **interparrocchiali, i gruppi** o i movimenti, espressamente previsti al successivo Capitolo

quarto. La richiesta di adesione deve essere accettata, anche tacitamente, dal Consiglio diocesano.

3. L'adesione è accompagnata dal segno di appartenenza personale (tessera) inviato dalla Presidenza nazionale. Anche il Consiglio diocesano può individuare iniziative atte a sostenere la motivazione dell'adesione personale, come pure introdurre ulteriori segni e modalità volti ad esprimere l'appartenenza associativa.

ART. _6_ DIRITTI, DOVERI E PARTECIPAZIONE

1. Gli aderenti dell'Azione Cattolica diocesana sono tutti personalmente corresponsabili della vita associativa, che sono chiamati a promuovere e a sostenere; si impegnano ad assolvere ai doveri prescritti dall'ordinamento associativo ed esercitano i diritti secondo i tempi e i modi fissati dalla normativa diocesana.
2. Ogni socio può legittimamente esercitare i diritti attribuiti dal presente atto normativo nonché dallo Statuto e dal Regolamento nazionale, a meno che non si trovi in una delle posizioni soggettive esplicitamente previste in tali fonti normative che ne impediscano l'esercizio. I bambini e i ragazzi sono rappresentati, negli organismi associativi, dai loro responsabili.
3. I soci eleggono i responsabili dell'Associazione a tutti i livelli.
4. Ciascun socio è tenuto a contribuire personalmente alle necessità economiche dell'Associazione, secondo le deliberazioni annuali del Consiglio diocesano in ottemperanza a quanto previsto in materia dallo Statuto e dal Regolamento nazionale.
5. Gli organi dell'Associazione per le decisioni da assumere di particolare rilevanza per la vita associativa, prevedono forme di partecipazione che, coinvolgendo effettivamente la realtà associativa in tutte le sue espressioni, si ispirino il più possibile ad un modello democratico. ~~sostanziale.~~

ART. _7_ REGOLE PER L'ESERCIZIO DEL VOTO

1. ~~Alle assemblee elettive partecipano con diritto di voto gli aderenti maggiorenni.~~ Il voto si esercita personalmente. Il voto può essere delegato unicamente nelle Assemblee diocesane e vicariali e solo a persone che non abbiano già diritto di voto e appartengano alla stessa Associazione parrocchiale o **interparrocchiale** oppure allo stesso ~~gruppo o~~ movimento del delegante.
2. Per tutte le altre regole generali di esercizio del voto, per le norme sull'elettorato attivo e passivo, sulla durata e cessazione degli incarichi, vale il dettato del Regolamento nazionale di attuazione, ove non disposto diversamente nel presente atto normativo diocesano.

ART. _8_ INCARICHI DIRETTIVI

1. Col termine incarichi direttivi si intendono gli incarichi associativi di: Presidente (diocesano, **interparrocchiale**, parrocchiale), componente della presidenza diocesana, **Coordinatore** vicariale, **Responsabile** **interparrocchiale**, parrocchiale o vicariale, **Segretario** di movimento.
2. Gli incarichi direttivi sono conferiti con mandato triennale, per un massimo di due mandati consecutivi, salvo quanto disposto per le piccole associazioni dall'art. **28**. Se, nel corso del triennio, l'incarico diviene vacante, il nuovo conferimento ad un altro socio è valido fino al termine del triennio in corso.
3. **Ove il presente atto normativo prevede che gli incarichi direttivi siano collegiali, si avrà cura, ove possibile, di favorire il rispetto della parità di genere tra uomini e donne.**

ART. 9_ INCOMPATIBILITÀ E INELEGGIBILITÀ

1. Gli incarichi direttivi e gli incarichi di componente dei Consigli (diocesano e parrocchiale o **interparrocchiale**) sono incompatibili con ogni incarico politico, amministrativo, di partito o di organizzazioni, **comunque** denominate, che perseguano finalità direttamente politiche. In caso di candidatura essi decadono automaticamente dall'incarico ricoperto dalla data di accettazione della candidatura, salvo il reintegro immediato senza procedura alcuna in caso di non elezione e di incarico vacante.
2. I soci che si trovano in una situazione di incompatibilità non possono essere eletti o nominati ad incarichi direttivi o di componenti dei Consigli.

ART. 10_ I PRESBITERI SACERDOTI ASSISTENTI

1. La presenza **dei presbiteri sacerdoti** assistenti in Azione Cattolica è espressione concreta del particolare legame dell'Associazione con i pastori **e segno della comunione ecclesiale**. Perciò essi sono invitati a partecipare a tutti i momenti della vita associativa.
2. ~~Affinché ciò possa realizzarsi almeno al livello diocesano dell'Associazione~~ Il presbitero Assistente generale **può chiedere** ~~chiede~~ **all'Ordinario diocesano all'autorità ecclesiastica diocesana** di nominare altri presbiteri che lo coadiuvino nel **suo** servizio a ciascun settore, articolazione e movimento presenti in diocesi. **L'Assistente generale, sentito il Consiglio diocesano, può anche richiedere all'Ordinario diocesano di essere affiancato da un diacono o da una consacrata/o per la «cura spirituale» di un settore e/o di un movimento.**
3. Nelle associazioni parrocchiali, Assistente dell'Associazione è il Parroco o un altro ~~sacerdote~~ **presbitero** collaboratore scelto dal Parroco. **Il Parroco o l'Assistente, ove le condizioni lo consigliano, può incaricare un diacono o una consacrata/o ~~un religioso o una religiosa o un laico a laica consacrati~~ a collaborare con lui e con i responsabili associativi per la «cura spirituale» dell'Associazione.** Nelle associazioni interparrocchiali l'Assistente è uno dei parroci delle parrocchie interessate, o un altro presbitero collaboratore indicato dai medesimi.
4. In ogni vicariato vi è un Assistente vicariale eletto dalla Congrega e, ove è possibile, vi sono assistenti vicariali per i settori e per **l'articolazione ACR**. **In mancanza di nomina, assume temporaneamente il ruolo di Assistente vicariale il Vicario foraneo.** La Congrega, sentito l'Assistente generale e la Presidenza diocesana, può individuare un diacono o **una consacrata/o ~~una religiosa o un religioso o dei laici o laiche consacrati~~ per collaborare con l'Assistente vicariale per la «cura spirituale» ~~l'accompagnamento spirituale~~ del Coordinamento vicariale.**
5. I **sacerdoti presbiteri** assistenti **e gli altri soggetti di cui al presente articolo** contribuiscono a sostenere la vita spirituale e il senso apostolico dei soci e a promuoverne l'unità. Ciò avviene soprattutto con l'esercizio del loro ministero **e/o del loro servizio pastorale** nella vita ordinaria dell'Associazione e nelle iniziative di spiritualità da essa promosse, con la disponibilità all'accompagnamento spirituale degli aderenti e con la partecipazione, per quanto possibile, alla **«vita associativa»**. ~~all'attività dei gruppi associativi.~~
6. I **sacerdoti presbiteri** assistenti **e gli altri soggetti di cui al presente articolo** collaborano con i responsabili associativi **nella promozione dell'Associazione per l'elaborazione di proposte formative e spirituali che contribuiscano alla crescita dell'Associazione e dei suoi soci.**

CAPITOLO TERZO

L'Associazione diocesana

Titolo I: ORDINAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE DIOCESANA

ART. 11 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE DIOCESANA

1. Organi dell'Associazione diocesana sono: l'Assemblea, il Consiglio, la Presidenza e il Presidente.

ART. 12 L'ASSEMBLEA DIOCESANA ~~ELETTIVA~~

1. L'Assemblea diocesana rappresenta il momento più significativo di partecipazione e di esercizio di diffusa corresponsabilità all'interno della vita dell'Associazione. L'Assemblea è il luogo privilegiato per esercitare la democraticità e la partecipazione degli aderenti e per discernere e assumere le scelte più importanti dell'Associazione e verificarne l'attuazione.
2. L'Assemblea diocesana è composta da:
 - a) il Presidente di ogni Associazione parrocchiale ~~o interparrocchiale~~ con:
 - un rappresentante per le Associazioni con meno di 10 soci maggiorenni o incomplete;
 - tre rappresentanti per le Associazioni complete con più di 80 soci complessivi, di cui almeno 10 soci maggiorenni;
 - due rappresentanti per tutte le altre Associazioni;
 - i rappresentanti sono eletti tra gli aderenti dell'Associazione parrocchiale dal Consiglio parrocchiale in modo che, tenendo conto anche del settore di appartenenza del Presidente, siano rappresentati tutti i settori e l'articolazione ACR, qualora presenti in parrocchia;
 - b) i componenti del Consiglio diocesano;
 - c) ~~da tre a nove~~ tre rappresentanti ~~di ogni per ciascun~~ Movimento regolarmente costituito;
 - d) i responsabili vicariali di settore e dell'articolazione ACR;
3. L'Assemblea diocesana ~~ordinaria ha la medesima composizione dell'Assemblea elettiva~~ ~~ed~~ è convocata e presieduta dal Presidente diocesano almeno una volta l'anno, ~~salva la facoltà, a discrezione del Consiglio diocesano, di non darvi seguito nell'anno in cui si tiene l'Assemblea diocesana elettiva.~~
4. Tutti gli altri soci possono partecipare, senza diritto di voto.

ART. 13 NORME PER L'ASSEMBLEA DIOCESANA ELETTIVA

1. L'Assemblea diocesana elettiva è convocata dal Presidente all'inizio di ogni triennio per deliberare gli obiettivi e le linee programmatiche per il triennio successivo e per l'elezione del nuovo Consiglio diocesano.
2. L'Assemblea elettiva è presieduta da un Presidente dell'assemblea nominato dalla stessa su proposta del Presidente diocesano.
3. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario, un congruo numero di collaboratori per il conteggio dei voti in sala e propone all'Assemblea la nomina della Commissione elettorale e del suo Presidente, che comunicherà l'esito delle votazioni. La Commissione elettorale è composta da un numero di soci idoneo, individuato discrezionalmente dal Presidente dell'assemblea.

4. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza del 50% + 1 **degli aventi diritto**. dei componenti.
Le deliberazioni dell'assemblea sono assunte con il voto favorevole del 50% + 1 dei votanti.
Ai fini del calcolo del quorum deliberativo, non sono computati i voti di astensione.
5. La Presidenza diocesana fa pervenire ai componenti dell'Assemblea le liste dei candidati al Consiglio diocesano e la bozza del documento programmatico con congruo anticipo. Le liste sono aperte ad integrazioni che possono **venire essere** espresse e presentate dai delegati componenti dell'Assemblea alla Commissione elettorale fino ad un'ora prima dell'inizio della votazione. Ogni proposta di candidatura deve essere accompagnata dalla firma di almeno 20 delegati. Sono eleggibili a Consiglieri diocesani i soci maggiorenni. **e con un'effettiva esperienza associativa aderenti da almeno 2 anni.**
6. All'Assemblea diocesana elettiva interviene, **senza diritto di voto**, una rappresentanza di ragazzi dell'ACR e di giovanissimi, come segno della presenza di tutte le età nell'Associazione.

ART. 14_IL CONSIGLIO DIOCESANO

1. **Composizione del Consiglio diocesano:**
Il Consiglio diocesano è composto da:
 - a) i membri eletti dall'Assemblea secondo quanto previsto all'art. 15;
 - b) i Coordinatori vicariali;
 - c) i **Responsabili Coordinatori** delle Commissioni associative diocesane nominati dal Consiglio **ai sensi dell'art. 22**, se non già consiglieri;
 - d) un Rappresentante per ognuno dei movimenti regolarmente costituiti;
 - e) i **Membri** Componenti della Presidenza diocesana che non siano già consiglieri;
 - f) ~~il Presidente della Cooperativa "Bachelet". [obsoleto]~~
2. **Ai fini del calcolo dei quorum strutturali e deliberativi sono computati esclusivamente i componenti di cui al comma 1 del presente articolo. L'Assistente generale e gli altri assistenti diocesani, ove nominati, partecipano ai lavori del Consiglio diocesano in qualità di componenti non votanti.**
3. **Limitatamente al procedimento di elezione della terna di cui all'art. 17, i componenti della Presidenza uscente che non siano già rieletti consiglieri partecipano ai lavori del Consiglio diocesano in qualità di componenti non votanti.**
4. **Compiti e funzioni del Consiglio diocesano:**
 - a) assume la responsabilità della vita e delle attività dell'Associazione diocesana, in attuazione degli obiettivi e delle linee programmatiche indicati dall'Assemblea diocesana;
 - b) studia, promuove e cura le iniziative dell'Associazione diocesana, con particolare attenzione alla formazione dei responsabili;
 - c) delibera le scelte formative e i documenti di indirizzo della vita associativa;
 - d) mantiene un forte collegamento con le associazioni parrocchiali, con le strutture della pastorale diocesana e rende presente l'Associazione nella vita del territorio;
 - e) nei modi e nelle forme stabiliti in questo atto normativo, formula la proposta per la nomina del Presidente da parte del Vescovo ed elegge gli altri componenti della Presidenza;
 - f) designa, su proposta del Presidente, il comitato per gli affari economici;
 - g) delibera annualmente il bilancio preventivo, il conto consuntivo **e il bilancio sociale**;
 - h) determina le quote associative.

5. Il Consiglio diocesano è convocato dal Presidente diocesano almeno quattro volte all'anno ~~ovvero, e inoltre;~~ o su richiesta di almeno dieci consiglieri, entro 30 giorni dalla stessa. ~~In tale evenienza, in caso di inerzia, provvede l'Assistente generale il Vicepresidente più anziano.~~
6. Il Consiglio diocesano è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
7. Il Consiglio diocesano può operare anche per commissioni o gruppi di lavoro.
8. I consiglieri diocesani si impegnano a partecipare assiduamente ai lavori del Consiglio. L'assenza ingiustificata alle sedute per tre volte consecutive comporta la decadenza del consigliere. La decadenza è accertata dal Consiglio stesso.

ART. 15_ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIOCESANO

1. L'Assemblea diocesana **elettiva**, all'inizio di ogni triennio, elegge **24** componenti del nuovo Consiglio diocesano i quali vengono espressi da tre diverse liste: 8 dalla lista adulti ~~(4 donne e 4 uomini)~~, 8 dalla lista giovani ~~(4 donne e 4 uomini)~~, 8 dalla lista ACR ~~(4 donne e 4 uomini)~~; **garantendo nel possibile la diversità di genere.**
2. Ogni delegato partecipa alle votazioni su ciascuna delle liste indicate al comma 1 e può esprimere fino a tre preferenze per ognuna di esse. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

ART. 16_IL PRESIDENTE DIOCESANO

1. Il Presidente diocesano promuove e coordina l'attività della Presidenza, convoca e presiede ~~l'Assemblea diocesana, il Consiglio diocesano e le riunioni sedute della Presidenza, il Consiglio diocesano, convoca l'Assemblea diocesana,~~ rappresenta l'Azione Cattolica diocesana sia in ambito ecclesiale, sia in ambito civile, anche per gli effetti giuridici.
2. Il Presidente **diocesano**, in caso di necessità, può delegare un membro della Presidenza, o un consigliere diocesano, a rappresentarlo.
3. ~~In caso di morte, dimissioni o impedimento permanente del Presidente diocesano, le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dal Vicepresidente diocesano più anziano per età del settore adulti che provvede anche alla convocazione del Consiglio diocesano entro 90 giorni, ai fini dell'elezione di una nuova terna ai sensi dell'art. 17, salvo che non siano già decorsi più di 2 anni e 6 mesi del triennio associativo. In tal caso, le funzioni sono esercitate fino alla convocazione di una nuova Assemblea diocesana elettiva a conclusione del triennio.~~
4. ~~In caso di morte, dimissioni o impedimento permanente del Vicepresidente più anziano per età del settore adulti, le funzioni di cui al comma 3 del presente articolo sono esercitate dal componente della Presidenza diocesana più anziano per età.~~

ART. 17_NOMINA DEL PRESIDENTE DIOCESANO

1. Il Vescovo nomina il Presidente diocesano scegliendolo, entro una terna **di nominativi ~~vetata~~ eletta a scrutinio segreto** dal Consiglio diocesano nella sua prima riunione dopo l'Assemblea diocesana elettiva, **convocato dal Presidente diocesano uscente entro 15 giorni e presieduto dal Consigliere diocesano più anziano per età;** in caso di cause di **impedimento, inerzia o dichiarata indisponibilità alla convocazione del Consiglio** **provvede l'Assistente generale.**
2. A tal fine, ogni consigliere indica nell'apposita scheda, nel primo scrutinio, fino a tre **nomi**

soci, e, nei successivi, fino al numero necessario per completare la terna quando, nei precedenti scrutini, uno o due **nominativi soci** non abbiano ottenuto i voti necessari per farne parte. Nei primi tre scrutini è necessaria la maggioranza dei voti dei componenti del Consiglio ~~con diritto di voto~~; ~~mentre~~, dal quarto scrutinio, è sufficiente ~~il voto della~~ maggioranza dei votanti. Risultano eletti i tre soci che ~~hanno riportato~~ **abbiano conseguito** le maggioranze richieste e ~~di~~ **hanno** ottenuto, nello scrutinio, il maggior numero di voti; in caso di parità si procede a ballottaggio.

3. Sono eleggibili alla carica di Presidente diocesano tutti i soci maggiorenni aderenti da almeno 2 anni.
4. L'Assistente generale provvede alla trasmissione dell'esito della votazione al Vescovo ai fini della nomina del Presidente.

ART. 18_ LA PRESIDENZA DIOCESANA

1. La Presidenza diocesana ha il compito di coordinare e promuovere l'attività dell'Associazione diocesana in tutte le sue espressioni, dando attuazione alle indicazioni del Consiglio diocesano, di cui stabilisce l'ordine del giorno.
2. La Presidenza diocesana chiama a partecipare alle proprie **riunioni sedute**, senza diritto di voto, quanti ritenga possano contribuire all'esame degli argomenti in discussione.
3. **La Presidenza diocesana è composta dal Presidente diocesano e da:**
 - a) due Vicepresidenti ~~(un uomo e una donna)~~ per il settore adulti;
 - b) due Vicepresidenti ~~(un uomo e una donna)~~ per il settore giovani;
 - c) due Responsabili ~~(un uomo e una donna)~~ dell'**articolazione** ACR;
 - d) il Segretario e l'Amministratore **(su indicazione del Presidente diocesano)**.
4. Alle sedute della Presidenza partecipano, senza diritto di voto, gli Assistenti diocesani, ove nominati.
5. Per garantire l'unitarietà tra l'Associazione diocesana e le associazioni parrocchiali e **interparrocchiali**, la Presidenza diocesana incontra periodicamente i Coordinatori vicariali.
6. **Spetta alla Presidenza diocesana la competenza in ordine a tutte le funzioni non espressamente riservate ad altri organi dal presente Atto normativo.**

ART. 19_ ELEZIONE DELLA PRESIDENZA DIOCESANA

1. Il Consiglio **diocesano**, convocato dal Presidente **diocesano** successivamente alla sua nomina da parte del Vescovo, secondo quanto previsto all'art. 17, elegge ~~la nuova Presidenza diocesana~~ i Vicepresidenti dei settori e i Responsabili diocesani **dell'articolazione** ACR fra i soci regolarmente iscritti da almeno due anni e che abbiano manifestato una disponibilità all'elezione. A tal fine, il Presidente diocesano può agevolare il discernimento del Consiglio dando notizia allo stesso di eventuali disponibilità pervenute, anche da parte di soci esterni al Consiglio. ~~Ogni consigliere diocesano esprime due voti a scrutinio segreto (un uomo e una donna) per ogni settore e per l'ACR:~~
2. I Vicepresidenti dei settori e i Responsabili diocesani **dell'articolazione** ACR sono eletti a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio diocesano. A tal fine, ciascun consigliere indica nell'apposita scheda, nel primo scrutinio, fino a due soci per ciascun settore o articolazione, e, nei successivi, fino al numero necessario per completare le coppie quando, nei precedenti scrutini, non siano stati ottenuti i voti necessari per farne parte. Dal quarto scrutinio, è sufficiente la maggioranza dei votanti. Risultano eletti i soci che abbiano conseguito le maggioranze richieste e ottenuto, nello scrutinio, il maggior numero di voti; in caso di parità, è eletto il socio più anziano per età.

3. Il Consiglio diocesano procede, altresì, alla nomina del Segretario diocesano e dell'Amministratore diocesano, designati dal Presidente diocesano fra i soci maggiorenni regolarmente iscritti. Le proposte di nomina sono approvate o respinte dal Consiglio diocesano a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei componenti.
4. L'elezione dei soci è condizionata all'accettazione dell'incarico da parte degli stessi.
5. Il Consiglio diocesano, qualora per assenza di disponibilità riscontrate non abbia provveduto all'elezione di tutti i componenti della Presidenza diocesana nel corso della seduta di cui al comma 1 del presente articolo, può provvedervi in qualsiasi seduta successiva.
6. L'incarico di componente della Presidenza diocesana cessa con ~~l'elezione~~ la nomina del nuovo Presidente diocesano.

ART. 20 NORME GENERALI

1. Possono essere candidati alle varie cariche tutti gli associati all'Azione Cattolica diocesana che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.
2. Ogni Organo dell'Associazione diocesana ha durata di un triennio.
3. Non può essere candidato per un terzo mandato chi ha ricoperto lo stesso incarico per due mandati consecutivi.

Titolo II: STRUTTURE AUSILIARIE

ART. 21 ~~COMMISSIONI ASSOCIATIVE ED~~ EQUIPE DI SETTORE E ARTICOLAZIONE

1. Per svolgere un servizio adeguato, la Presidenza è coadiuvata da un'Equipe per ciascun settore e per l'articolazione ACR. ~~e da Commissioni associative.~~
2. Le Equipe animano collegialmente e con competenza la vita del settore per cui sono costituite e ~~dell'articolazione~~ ACR, sostenendo l'esperienza associativa.
3. Le Equipe sono costituite da:
 - a) i **Vicepresidenti** o i responsabili diocesani ~~dell'articolazione~~ ACR, che **le convocano**, **le presiedono** e ne coordinano l'attività;
 - b) i consiglieri diocesani di settore o dell'articolazione ACR;
 - c) altri aderenti disponibili, **o soggetti competenti: entrambi vengono e preparati** designati dalla Presidenza su proposta dei **Vicepresidenti**, o dei responsabili **diocesani dell'articolazione** ACR.
4. Le Equipe ~~e le Commissioni~~ mantengono viva l'attenzione e la riflessione associativa verso la realtà di cui sono a servizio, presentando proposte e orientamenti alla Presidenza e al Consiglio diocesano e incontrano periodicamente i Responsabili vicariali e/o parrocchiali e interparrocchiali del loro settore o articolazione. Le Equipe **non hanno potere deliberativo e operano fino a successiva nomina dei componenti.**
L'Equipe può organizzare il suo lavoro costituendo delle Commissioni di approfondimento o Commissioni operative per particolari iniziative del settore/articolazione.
5. Alle Equipe partecipa un Assistente.

ART. 22 COMMISSIONI ASSOCIATIVE DIOCESANE

1. Le **Commissioni associative diocesane**, il cui Coordinatore partecipa al Consiglio diocesano, promuovono e curano la vita associativa in relazione ad un particolare

- compito o servizio, età, ambito o stato di vita.
2. Spetta al Consiglio **diocesano** deliberare la costituzione e la modalità di composizione delle Commissioni **associative diocesane** e determinarne i poteri e gli ambiti di **intervento**.
 3. Ogni Commissione è presieduta da un Coordinatore, nominato, per il triennio, dal Consiglio diocesano su proposta della Presidenza.
 4. **Il Coordinatore, dalla sua nomina, è componente del Consiglio diocesano con diritto di voto.**
Ad ogni Commissione **associativa** partecipa un Assistente.
 5. **Le Commissioni associative cessano con il Consiglio diocesano che ne ha deliberato la costituzione.**
 6. Oltre alle Commissioni possono essere costituiti gruppi di lavoro finalizzati alla cura e realizzazione di particolari iniziative associative.
 7. **L'Assemblea diocesana può impegnare il Consiglio diocesano alla costituzione di Commissioni associative straordinarie, definendone, contestualmente, poteri e ambiti di intervento anche in deroga alle disposizioni di cui al presente articolo.**

CAPITOLO QUARTO

Ordinamento delle associazioni parrocchiali e **interparrocchiali**

ART. 23 STRUTTURA TERRITORIALE DELL'AZIONE CATTOLICA DI TREVISO

1. Le Associazioni parrocchiali costituiscono il luogo ordinario della vita associativa e, condividendo il cammino e le priorità dell'unica Associazione diocesana, ne promuovono l'Adesione.
2. Nei territori in cui non vi è possibilità di costituire Associazioni parrocchiali, può essere costituita un'Associazione interparrocchiale a norma dell'articolo 31.
3. ~~Dove si costituiscono Unità pastorali, l'Associazione parrocchiale fa riferimento alle stesse. Dove è costituita la Collaborazione pastorale, le associazioni parrocchiali e interparrocchiali si impegnano a collaborare fra loro e valutano l'opportunità di realizzare insieme iniziative formative. I consigli parrocchiali delle associazioni di una Collaborazione pastorale si incontrano insieme almeno una volta all'anno per progettare le iniziative comuni. Le associazioni parrocchiali e interparrocchiali di una stessa Collaborazione pastorale si impegnano a far sì che l'Azione Cattolica possa nascere anche nelle parrocchie della Collaborazione dove non è presente. Nella fase di avvio delle nuove associazioni parrocchiali, è possibile, con il consenso della Presidenza diocesana, dar vita ad associazioni interparrocchiali. Ove all'interno di una Collaborazione pastorale vi siano associazioni numericamente fragili o incomplete, è possibile, sentita la Presidenza diocesana, che i consigli parrocchiali siano unificati, ferma la necessità della presenza di un Presidente parrocchiale per ogni Associazione.~~

Titolo I – Le associazioni parrocchiali

ART. 24 L'ASSOCIAZIONE PARROCCHIALE

1. L'Associazione parrocchiale è costituita da tutti i laici di una Parrocchia che aderiscono all'Azione Cattolica Italiana. Essa condivide l'impegno apostolico della parrocchia, Chiesa tra le case degli uomini, e ne assume integralmente le indicazioni pastorali.

2. L'Associazione parrocchiale rende presente l'unica Associazione diocesana, condividendone il cammino e le priorità, mantiene viva l'appartenenza all'Associazione e promuove l'adesione.
3. L'Associazione parrocchiale collabora fraternamente con il Parroco e con tutti i membri della Comunità parrocchiale.
4. L'Associazione parrocchiale, attenta all'apporto reciproco delle varie età, valorizza e promuove la costituzione di gruppi per ogni settore e per l'[articolazione](#) ACR.
5. Possono costituirsi associazioni parrocchiali anche in presenza di un solo settore, purché vi sia almeno un socio maggiorenne in grado di assumerne la responsabilità.

ART._25_ LA VITA ASSOCIATIVA NELL'ASSOCIAZIONE PARROCCHIALE

1. La vita associativa dell'Associazione parrocchiale si esprime primariamente come esperienza ecclesiale: di condivisione della fede, di amicizia e di sostegno reciproco, di cura ed esortazione fraterna a camminare alla sequela del Signore. Essa si svolge ordinariamente all'interno dei gruppi. Ogni socio ha a cuore che queste esperienze siano aperte e accoglienti nei confronti di tutti i membri della parrocchia, nella consapevolezza del valore della forma associata quale istanza sempre imprescindibile del discepolato e oggi particolarmente necessaria.
2. La vita associativa si organizza nei settori, adulti e giovani, e nell'articolazione ACR, all'interno dei quali possono costituirsi dei gruppi, prevedendo momenti di condivisione, che favoriscano il cammino comune, sia nel settore o ACR, sia nell'intera Associazione parrocchiale riunita in assemblea.
3. L'Associazione parrocchiale può possedere ed amministrare un proprio fondo cassa, alimentato dalle offerte dei soci e da ogni altro contributo derivante da iniziative dell'Associazione o da donazioni. Il Consiglio parrocchiale ~~cura che la garantisce che~~ la gestione della cassa sia trasparente; a tal fine può nominare un **Amministratore, che avrà obbligo di rendicontazione annuale**. Il Consiglio parrocchiale approva annualmente il rendiconto economico finanziario.
4. ~~Nel caso di Associazioni fragili o numericamente esigue, possono essere costituite, sentita la Presidenza diocesana, esperienze associative interparrocchiali, appoggiate ad un'Associazione strutturata per avviare le iniziative che consentano di accompagnare e ravvivare la vita associativa parrocchiale.~~ Nel caso di Associazioni fragili o numericamente esigue, il Coordinamento vicariale, ~~sentita la Presidenza diocesana,~~ può incaricare un "accompagnatore" che si affianchi ai responsabili della Parrocchia nell'opera di promozione/**supporto** dell'Associazione.
5. Per quanto non espressamente precisato, in riferimento alla vita associativa, si applicano in quanto attinenti, le norme previste dallo Statuto e dal Regolamento di Attuazione riferite all'Associazione nazionale, e le norme del presente **Atto normativo** riferite all'Associazione diocesana.

ART._26_ GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE PARROCCHIALE

1. Organi dell'Associazione parrocchiale sono:
 - L'Assemblea
 - Il Consiglio parrocchiale
 - Il Presidente

L'Assistente parrocchiale partecipa all'Assemblea e al Consiglio.

ART._27_ L'ASSEMBLEA PARROCCHIALE ORDINARIA

1. L'assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Azione Cattolica appartenenti ai settori giovani e adulti. I ragazzi dell'ACR si rendono presenti ordinariamente tramite i responsabili dell'ACR e gli educatori. Il Consiglio parrocchiale cura che vengano individuati momenti assembleari ove possano partecipare anche i ragazzi dell'ACR, nello spirito di unitarietà che contraddistingue l'Associazione.
2. L'assemblea viene convocata almeno una volta nell'anno associativo per la programmazione dell'attività e per la verifica del cammino percorso.
3. L'assemblea è convocata dal Consiglio parrocchiale, ed è presieduta dal Presidente parrocchiale.
Hanno diritto al voto tutti gli aderenti che abbiano compiuto 14 anni di età.
4. Le deliberazioni dell'assemblea sono validamente assunte laddove ricevano la maggioranza dei voti **dei presenti** e sia presente al voto almeno metà dei soci aventi diritto.

ART. 28_ L'ASSEMBLEA PARROCCHIALE ELETTIVA

1. L'Assemblea parrocchiale elettiva viene convocata in prossimità della scadenza dell'Assemblea diocesana, nei tempi e con le modalità previsti dal Consiglio diocesano, per la verifica del triennio, la programmazione e l'elezione del Consiglio parrocchiale. Laddove si renda necessario convocare l'Assemblea per eleggere il Consiglio parrocchiale al di fuori della sua naturale scadenza, il Consiglio parrocchiale uscente concorderà con la Presidenza diocesana i tempi e le modalità di convocazione dell'assemblea parrocchiale elettiva.
2. È necessario che l'Assemblea parrocchiale elettiva si svolga dopo un adeguato percorso di preparazione **e di discernimento**; ~~in esso ogni aderente ha l'opportunità di riflettere sul proprio cammino e sulle priorità da perseguire e~~ nel corso del quale possano maturare le disponibilità ai vari ruoli di responsabilità.
3. L'Assemblea elettiva così convocata, **presieduta dal Presidente parrocchiale uscente o in sua assenza o impedimento dal socio più anziano per età**, su proposta del Consiglio parrocchiale uscente:
 - stabilisce il numero, compreso **tra tre e dodici**, dei consiglieri da eleggere, indicando la proporzione di consiglieri da attribuire a ciascun settore e all'articolazione ACR;
 - delibera la composizione del Consiglio parrocchiale: vale a dire se esso sia composto **da uno o due responsabili** per ciascun settore e per l'articolazione ACR, tenendo presente il numero degli aderenti e la rappresentatività di tutte le componenti associative, ivi compresa, **per quanto possibile**, la proporzione di uomini e di donne; se vi faccia parte un Segretario e/o un Amministratore.

L'Assemblea elettiva è validamente costituita con la presenza del 50%+1 dei soci aventi diritto di voto.
4. L'assemblea elegge i consiglieri a scrutinio segreto. Ciascun aderente può esprimere **fino a 3** ~~al massimo 3~~ preferenze senza vincolo di scelta all'interno del settore di appartenenza. Hanno diritto di voto tutti i soci iscritti al momento dell'assemblea che abbiano compiuto **i 14 anni**. Possono essere eletti consiglieri i soci che abbiano compiuto **i 18 anni di età**.
5. ~~Dove è opportuno, il Consiglio parrocchiale può prevedere la formazione di liste per ciascun settore e per l'ACR.~~
6. Sono eletti consiglieri, secondo le proporzioni di cui al comma 3, coloro che abbiano ricevuto il maggior numero di voti per ciascun settore e per l'articolazione ACR. A parità di voti, **si procede a ballottaggio risulta eletto il più anziano d'età**.
7. **Le associazioni parrocchiali costituite al momento dell'assemblea elettiva da un numero**

~~di aderenti inferiore a 50 possono stabilire di eleggere solo 3 consiglieri. Ciascun settore deve avere almeno un consigliere. Ciascun aderente può esprimere una sola preferenza.~~

8. L'assemblea parrocchiale elettiva elegge altresì i delegati all'Assemblea diocesana, secondo le indicazioni del Consiglio diocesano, ovvero può rimettere la scelta al Consiglio parrocchiale *neo eletto*.
9. Il Presidente **dell'assemblea**, proclama gli eletti al nuovo Consiglio parrocchiale e ne convoca la prima riunione.

ART. 29_ IL CONSIGLIO PARROCCHIALE

1. Il Consiglio parrocchiale è lo strumento di conduzione della vita associativa e rappresenta l'unitarietà dell'Associazione parrocchiale. Ad esso compete:
 - convocare l'assemblea, condurla e attuarne le decisioni;
 - programmare le attività dell'anno associativo sulla base delle indicazioni del centro diocesano e delle priorità emerse nelle assemblee programmatiche e di verifica e dalle indicazioni pastorali parrocchiali;
 - valorizzare l'adesione all'Associazione e promuoverne la conoscenza all'interno della realtà parrocchiale;
 - promuovere la partecipazione degli aderenti alle proposte diocesane e vicariali;
 - seguire l'attività dei gruppi, promuoverne la nascita, la partecipazione e la crescita;
 - curare che l'Associazione parrocchiale offra ad ogni aderente la possibilità di un cammino formativo associativo, accompagnando lungo le età della vita la scoperta, la concretizzazione nella quotidianità della propria vocazione; particolare attenzione verrà data ai contenuti, alle modalità e ai tempi delle proposte che coinvolgono le famiglie.
 - Cercare, nelle attività formative rivolte ai ragazzi e ai giovani, il dialogo e la collaborazione con i genitori e con le altre agenzie educative, nell'ottica della corresponsabilità;
 - proporre e curare la disponibilità degli aderenti a divenire educatori e animatori e a ricoprire ogni altro ruolo formativo o di responsabilità all'interno dell'Associazione parrocchiale;
 - designare, sentito il parroco, gli animatori e gli educatori, responsabili della conduzione dei gruppi di fronte al Consiglio stesso;
 - curare il cammino dei responsabili dei settori e dell'articolazione ACR, degli educatori e degli animatori dei gruppi.
2. Il Consiglio parrocchiale può prevedere momenti particolari di incontro di tutti gli aderenti per alimentare il senso dell'appartenenza e dell'unitarietà. Particolare cura sarà posta alla preparazione e alla partecipazione alla festa dell'adesione **dell'8 dicembre**.
3. Il Consiglio parrocchiale cura con particolare attenzione il rapporto dell'Azione Cattolica con le altre realtà parrocchiali, avendo a cuore la crescita della Comunità nella comunione e offrendo il contributo dell'Associazione all'elaborazione ed alla realizzazione delle scelte pastorali della parrocchia.
4. **Il Consiglio parrocchiale è convocato almeno 4 2 volte all'anno dal Presidente ovvero su richiesta di almeno 2 consiglieri, entro 30 giorni dalla richiesta. In caso di inerzia, provvede l'Assistente parrocchiale.**

ART. 30_ IL PRESIDENTE PARROCCHIALE

1. Il Consiglio parrocchiale nella sua prima riunione, **sentito l'Assistente**, elegge il Presidente parrocchiale e ne propone la nomina al Vescovo, tramite la Presidenza

diocesana.

- ~~1-bis~~ L'elezione del Presidente parrocchiale avviene a scrutinio segreto. Risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta (50%+1) dei voti espressi. Qualora nessun candidato raggiunga tale maggioranza, si fa luogo ad una nuova votazione.
2. Il Presidente parrocchiale non può ricoprire l'incarico per più di due mandati consecutivi. **È consentita la deroga, su autorizzazione del Consiglio diocesano, per le Associazioni con un numero di aderenti inferiore a 15.**
 3. Il Presidente parrocchiale è, con il Consiglio parrocchiale, il responsabile della vita dell'Associazione. **In particolare:**
 - cura **in particolare** l'unitarietà dell'Associazione e valorizza il vincolo esistente tra l'Associazione parrocchiale e l'Associazione diocesana.
 - presiede il Consiglio parrocchiale, che convoca con scadenza tale da permettere una reale partecipazione di tutti i consiglieri alle decisioni sulla conduzione della vita associativa **e comunque non meno di quattro volte in un anno.**
 - rappresenta l'Associazione nei rapporti con altre realtà ecclesiali, sociali e all'interno del Consiglio pastorale parrocchiale;
 4. **In caso di morte, dimissioni o impedimento permanente del Presidente parrocchiale, le funzioni di cui al comma 3 sono esercitate dal consigliere più anziano per età che provvede anche alla convocazione del Consiglio parrocchiale entro 30 giorni al fine dell'elezione di un nuovo Presidente.**

Titolo II – Le associazioni interparrocchiali

ART._31_ L'ASSOCIAZIONE INTERPARROCCHIALE

1. **Nel caso di Associazioni parrocchiali fragili in difficoltà funzionali o strutturali, o numericamente esigue, o in caso di Parrocchie in cui non è presente l'Associazione, la Presidenza diocesana può autorizzare la costituzione di una Associazione interparrocchiale.**
2. **La Presidenza diocesana dovrà coinvolgere il Coordinamento vicariale, garantendo l'ascolto degli Aderenti interessati in un processo di discernimento, finalizzato a raggiungere una scelta partecipata. Nel caso di accorpamento di due o più associazioni parrocchiali, la Presidenza diocesana dovrà acquisire il parere favorevole delle rispettive assemblee parrocchiali.**
3. **Il Coordinamento vicariale, sentita la Presidenza diocesana e la Presidenza della neocostituita Associazione interparrocchiale, può incaricare un "Accompagnatore" che si affianchi, per un periodo limitato, ai Responsabili di quest'ultima nell'opera di promozione dell'Associazione, per avviare le iniziative che consentano di accompagnare e ravvivare la vita associativa.**
4. **Alle Associazioni interparrocchiali si applicano gli articoli del Capitolo quarto del presente Atto normativo.**

CAPITOLO QUINTO

IL COORDINAMENTO VICARIALE

ART._32_ IL COORDINAMENTO VICARIALE

1. ~~In riferimento alla struttura territoriale della Diocesi~~, L'Azione Cattolica di Treviso raggruppa le Associazioni parrocchiali e interparrocchiali nei Vicariati indicati dalla ~~struttura territoriale della Diocesi~~. di: ~~Asolo, Camposampiero, Castelfranco, Castello di Godego, Cornuda, Mirano, Mogliano, Monastier, Montebelluna, Nervesa, Noale, Paese, Ponte di Piave, S. Donà di Piave, S.ta Maria del Rovere, Spresiano e Treviso Urbano~~.
2. A livello vicariale si costituisce un Coordinamento delle realtà associative presenti nel Vicariato, al servizio della comunione, per assicurare il rapporto tra Associazione diocesana e Associazioni territoriali (parrocchiali e interparrocchiali), favorire un reciproco sostegno tra le Associazioni e operare più efficacemente sull'intero territorio della diocesi.
3. Il Coordinamento vicariale ha il compito di mettere in relazione le Associazioni territoriali, di sostenere le proposte per la formazione degli animatori e degli educatori secondo le disposizioni del Consiglio diocesano. In particolare, promuove la formazione di Associazioni parrocchiali o interparrocchiali dove non è presente l'Azione Cattolica, e si fa carico del sostegno delle Associazioni in difficoltà.
4. Organi del coordinamento vicariale sono:
 - l'Assemblea vicariale
 - l'Equipe vicariale unitaria
 - il Coordinatore
5. L'Assemblea vicariale è costituita dai Presidenti delle Associazioni territoriali e dai rispettivi Responsabili dei Settori e dell'articolazione ACR ove costituiti.
6. L'Equipe vicariale unitaria è costituita dal Coordinatore e da uno o due Responsabili vicariali per settore e per l'articolazione ACR ove presenti.
7. L'Equipe vicariale unitaria ha il compito di coordinare e promuovere le Associazioni territoriali, anche per mezzo di incontri periodici fra i loro Presidenti, nell'ottica della sussidiarietà e in collaborazione con la Presidenza e il Consiglio diocesani, e di mantenere il collegamento dell'Associazione con le strutture vicariali della pastorale.
8. Per poter seguire e servire meglio le realtà parrocchiali, l'Equipe vicariale unitaria può avvalersi di Equipe vicariali di settore o di articolazione ACR, o di incontri periodici con i Responsabili delle associazioni territoriali di ciascun settore e dell'articolazione ACR.
9. L'Equipe vicariale unitaria, convocata almeno ogni due mesi 3 volte l'anno, coordina le attività dei Settori e dell'articolazione ACR nelle Associazioni territoriali e promuove in particolare la formazione dei Responsabili, degli animatori e degli educatori.
10. Al Coordinamento e all'Equipe vicariale unitaria partecipano gli Assistenti incaricati.
11. Il Coordinatore vicariale è membro di diritto del Consiglio diocesano. Il suo apporto è arricchito dalla conoscenza della realtà delle Associazioni territoriali di Azione Cattolica presenti nel Vicariato, delle cui sensibilità, esigenze e proposte si fa interprete anche con la collaborazione dell'Equipe vicariale unitaria.

ART. 33_ ELEZIONE DEL COORDINAMENTO VICARIALE

1. L'Assemblea vicariale elettiva è composta ~~dai membri dell'Equipe vicariale unitaria uscente~~; dai Presidenti delle associazioni territoriali, dai Responsabili di settore e dell'articolazione ACR di ogni Associazione parrocchiale e interparrocchiale.

- All'Assemblea vicariale elettiva partecipano gli Assistenti incaricati ed è presente un membro della Presidenza diocesana o un Consigliere diocesano incaricato dalla stessa.
2. L'Assemblea vicariale elettiva, convocata dall'Equipe vicariale uscente e presieduta dal Coordinatore uscente, sulla base delle indicazioni del Consiglio diocesano, elegge il Coordinatore e uno o due Responsabili vicariali per ciascun settore e per l'articolazione ACR. ~~Le candidature sono proposte dall'Equipe vicariale uscente, sentita la Presidenza diocesana.~~
 3. Ciascun membro dell'Assemblea esprime un voto per il Coordinatore e un voto per i Responsabili vicariali di ciascun settore e dell'articolazione ACR. Le elezioni avvengono a scrutinio segreto. A parità di voti ~~risulta eletto il più anziano d'età~~ si procede a ballottaggio.
L'elezione dei soci è condizionata all'accettazione dell'incarico da parte degli stessi.
 4. ~~Per far fronte a particolari situazioni, l'Equipe vicariale uscente, sentita la Presidenza diocesana, può proporre l'elezione di un solo Responsabile vicariale per settore e per l'ACR.~~

CAPITOLO SESTO

Disposizioni amministrative

Titolo I: PATRIMONIO E CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

ART. 34 RISORSE E PATRIMONIO

1. Le risorse economiche e di patrimonio dell'Associazione diocesana sono costituite:
 - dalle quote associative dei soci spettanti all'Associazione diocesana;
 - dai contributi della Diocesi e dalle liberalità dei privati, soci compresi, dello Stato, degli Enti ed Istituzioni pubbliche e degli organismi internazionali;
 - da donazioni e lasciti testamentari;
 - da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 - da beni immobili e mobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo e dalle relative rendite.
2. Per le erogazioni liberali, le donazioni ed i lasciti testamentari il Consiglio diocesano delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.
3. Il Patrimonio è catalogato in apposito inventario.

ART. 35 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ORDINARI

1. Il Consiglio diocesano, l'Equipe vicariale e il Consiglio parrocchiale si impegnano, ognuno secondo le proprie competenze, ad informare gli aderenti sulla destinazione delle quote associative.
2. In particolare, secondo quanto indicato dal Consiglio nazionale e secondo la proposta del Comitato per gli affari economici diocesano, il Consiglio diocesano approva i criteri generali che determinano l'ammontare del contributo associativo per l'attività dell'Associazione a livello diocesano e parrocchiale.
3. Con l'approvazione dei criteri generali si determinano le percentuali da corrispondere al livello nazionale e diocesano. Tali percentuali sono comunicate alle associazioni territoriali e, tramite queste, ai singoli aderenti nei modi e nelle forme che possano garantire un'adeguata trasparenza delle informazioni.
4. Nel caso in cui il Consiglio parrocchiale decida di richiedere un'ulteriore quota da trattenere per le attività parrocchiali, il Consiglio stesso deve comunicare ai suoi

aderenti, nei modi e nelle forme che possano garantire un'adeguata trasparenza delle informazioni, l'ammontare unitario che rimarrà di competenza parrocchiale.

Titolo II: GESTIONE AMMINISTRATIVA

ART. 36_ BILANCI

1. L'esercizio sociale dell'Associazione diocesana si chiude **il 31 dicembre. con l'anno pastorale diocesano, il 31 agosto di ogni anno.** Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un conto consuntivo.
2. Il bilancio preventivo deve essere presentato al Consiglio diocesano che lo approva, a maggioranza dei componenti, entro e non oltre **il 30 giugno dell'esercizio a cui si riferisce. 31 ottobre dell'esercizio a cui si riferisce.** Il conto consuntivo è approvato con le stesse modalità entro e non oltre **il 30 giugno dell'anno successivo. 30 novembre.**
3. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
4. Il Consiglio diocesano si impegna a comunicare e informare l'Equipe vicariali e i Consigli parrocchiali sui risultati economici e patrimoniali di sintesi del bilancio. L'Equipe vicariale e il Consiglio parrocchiale, nei modi o nelle forme che possano garantire un'adeguata trasparenza delle informazioni, informano gli aderenti su tali risultati.

ART. 37_ BILANCIO SOCIALE

1. Il Consiglio diocesano approva entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio sociale dell'Associazione diocesana.
2. Il Bilancio Sociale contiene:
 - l'elenco degli obiettivi diocesani perseguiti durante l'anno associativo trascorso e un commento sul loro raggiungimento;
 - le attività diocesane svolte a livello unitario, dai settori e dall'articolazione ACR e il rapporto con gli obiettivi dell'anno. Deve esserci inoltre l'indicazione del numero dei partecipanti e un commento sulle iniziative effettuate;
 - sezioni riguardanti la vita associativa a livello vicariale ed eventualmente parrocchiale;
 - i valori sintetici del conto consuntivo.
3. Il Consiglio diocesano, nelle forme e nei modi più opportuni, si impegna a divulgare il Bilancio Sociale approvato.

ART. 38_ LA GESTIONE AMMINISTRATIVA

1. La gestione amministrativa spetta alla Presidenza diocesana che ne affida la responsabilità all'Amministratore con la collaborazione del Comitato per gli affari economici.
2. Il Comitato per gli affari economici è composto dall'Amministratore diocesano che lo presiede, e da almeno due componenti individuati per competenza all'interno dell'Associazione e designati dal Consiglio su proposta della Presidenza diocesana.
3. Il Comitato per gli affari economici svolge funzioni consultive in ordine a:
 - elaborazione del regolamento di contabilità;
 - impostazione di un sistema di controllo interno di gestione, individuando procedure e sistemi gestionali in grado di consentire un'adeguata verifica dell'efficienza e dell'efficacia della gestione;
 - formazione del bilancio preventivo, consuntivo e sociale;

- gestione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, nonché delle attività e dei servizi correlati;
 - questioni economiche ed amministrative ad essa sottoposte dall'Amministratore.
4. Il Comitato per gli affari economici è convocato almeno una volta ogni trimestre, e comunque ogni qualvolta il Presidente diocesano o l'Amministratore lo ritenga necessario.

CAPITOLO SETTIMO

Norme transitorie e finali

ART. 39_ MODIFICHE DELL'ATTO NORMATIVO

1. Ogni modifica al presente Atto normativo deve essere approvata dall'Assemblea diocesana validamente costituita con la presenza dei due terzi degli aventi diritto e con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.
2. Le modifiche all'Atto normativo diventano efficaci a seguito della favorevole valutazione di conformità con la normativa statutaria e regolamentare, espressa dal Consiglio nazionale dell'Azione Cattolica secondo la procedura prevista dal Regolamento nazionale.

ART. 40_ SCIoglimento

1. In caso di scioglimento, per qualunque causa, il Consiglio diocesano stabilisce che il patrimonio residuo dell'Associazione sia devoluto ad altro Ente o Associazione con finalità analoghe. In mancanza di deliberazione il patrimonio sarà devoluto all'Ente Diocesi.

ART. 41_ NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Atto normativo, si fa riferimento allo Statuto dell'Azione Cattolica Italiana, al Regolamento nazionale d'attuazione, ai Regolamenti diocesani, nonché alle norme del Codice civile, delle altre leggi in materia di associazioni e del Codice di diritto canonico.